

Deliberazione n. ³³⁹339/2018/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 08/05/2018

composta dai Magistrati:

Maria Laura PRISLEI	Presidente f.f.
Tiziano TESSARO	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;



VISTA da ultimo, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall’Organo di Revisione del Comune di Negrar (VR);

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 22/2018 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Tiziano Tessaro;

FATTO E DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L’art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall’art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l’ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”*) e stabilisce gli effetti delle



2

relative risultanze (*“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*).

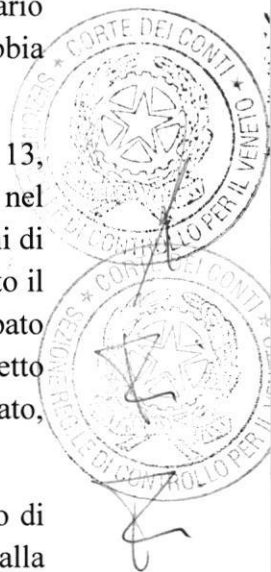
Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla Legge Cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la Legge 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, *“Questionario”*) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione *“di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio”* (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità



sanzionabili nei termini sopra accennati.

Infatti, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, la natura attualmente anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2016 del Comune di Negrar (VR) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 12629 dell'8 novembre 2017). I rilievi formulati s'incentravano prevalentemente sulle criticità riguardanti il superamento della soglia dei parametri di deficitarietà n. 1 e 7, ed la verifica del rispetto dei principi contabili per quanto riguarda, in particolare, l'accantonamento del fondo contenzioso (non accantonato a rendiconto 2015 ma a partire dal rendiconto 2016), e il vincolo/destinazione ad investimenti del saldo di parte capitale.

In esito alla predetta richiesta, il Comune ha fatto pervenire, con nota prot. 28851 dell'11 dicembre 2017, seguita da due integrazioni inviate a mezzo mail in data 12 gennaio 2018 e in data 15 gennaio 2018 (rispettivamente, prot. Cdc. n. 13062 del 12 dicembre 2017, n. 158 del 15 gennaio 2018 e n. 159 del 15 gennaio 2018), i chiarimenti richiesti che tuttavia non hanno consentito di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Negrar era stato destinatario di apposita pronuncia per l'esercizio 2014 (n. 55/2017/PRSE), in cui la Sezione aveva raccomandato una accurata vigilanza sugli equilibri di bilancio, centrata in particolare sull'utilizzo delle entrate una tantum e sulla riscossione delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria; ulteriori raccomandazioni, in relazione al medesimo aspetto, avevano riguardato l'adeguamento del fondo rischi all'effettivo rischio derivante dalle passività potenziali per la presenza di contenziosi; si era, altresì accertato lo sfioramento del parametro 7 relativo allo stock del debito ed, infine, si era raccomandata una più attenta *governance* nei confronti degli organismi partecipati dall'Ente. Nell'esercizio qui considerato, il fondo di cassa al 31/12/2015 ammonta a € 3.052.965,13 e la rigidità della spesa si attesta al 32,75%.

Le criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri, la cui evidenza non è venuta meno a seguito della valutazione delle argomentazioni fornite dall'ente in

sede di risposta istruttoria, testimoniano della necessità di operare uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili in chiave di tutela degli equilibri di bilancio.

2.L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e a seguito della nota più sopra indicata restituisce infatti un quadro istruttorio caratterizzato dal mancato rispetto dei principi dell'armonizzazione contabile, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio, che trova suffragio in una serie di criticità di seguito esposte.

Nel corso dell'istruttoria, si era chiesto (con apposita nota istruttoria citata più sopra) all'Ente di fornire un aggiornamento relativamente alle operazioni di project financing (per interventi sui cimiteri principale e delle frazioni) e leasing immobiliare (quindicinale relativo alla realizzazione della scuola elementare), indicando il debito residuo al 31/12/2015 nonché l'evoluzione del parametro per il 2016.

Con riferimento al leasing, con apposita tabella, sono stati esposti i dati richiesti dai quali si evince che il parametro di deficitarietà n. 7 si attesterebbe, per il 2015, al 166,64% con evoluzione per il 2016 al 136,57%. L'Amministrazione ha voluto evidenziare come, nel 2016, il parametro citato sia stato rispettato poiché, per lo stesso esercizio, era stato rispettato anche il parametro n. 1 relativo al risultato contabile di gestione (pertanto il n. 7 doveva essere inferiore al 150%).

L'ente ha rappresentato altresì che sta proseguendo nella destinazione di parti considerevoli degli avanzi di amministrazione alla riduzione del debito accumulato nel passato; in particolare a novembre 2016, come riferito, è stata disposta una riduzione del capitale residuo del leasing immobiliare in essere con MPS Leasing & Factoring S.p.A. ed analoga operazione è stata posta in essere negli ultimi mesi del 2017: a fronte di ciò, il debito residuo in linea capitale dovrebbe diventare di € 2.244.525,41.

L'Amministrazione ha evidenziato che la scelta, per il secondo anno consecutivo, di concentrare la riduzione del debito sul leasing immobiliare è stata determinata dalle spese per le penali di estinzione previste da parte della Cassa Depositi e Prestiti a fronte delle riduzioni/estinzioni anticipate dei propri mutui: è pertanto risultato molto più conveniente ridurre i canoni di leasing con MPS, non prevedendo questi alcuna di penale e rendendo possibile il raggiungimento di un equilibrio di parte corrente sempre più sostenibile.

Quanto al project financing, l'Ente si è limitato a dare conto che al 15/11/2017 l'importo da corrispondere era pari a € 75.777,50.

La Sezione, pur prendendo atto del notevole sforzo operato dall'Ente, accerta lo sfioramento del parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 7: consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del T.U.E.L.). L'irregolarità derivante dallo sfioramento (166,64% per il 2015) di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà potrebbe incidere in sede di



[Handwritten signature]

mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria.

Il Collegio osserva al riguardo che l'esigenza di una puntuale verifica della sostenibilità dell'indebitamento in relazione al permanere costante di un effettivo equilibrio di bilancio— in ossequio alle prescrizioni del riscritto art. 81 della Cost.- deriva in primo luogo dalla applicazione dei nuovi parametri del controllo esterno - scolpiti nel nuovo art. 148 bis del T.U.E.L. - affidato alla Corte dei conti dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori misure in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012) convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213

L'affermata necessità contenuta nell'art. 97 della Costituzione, esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel nostro ordinamento per tutte le Amministrazioni, di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, trova altresì usbergo anche nella legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione" ed in particolare nella previsione dell' articolo 10 della legge 243/2012, al fine di rendere coerente con i nuovi vincoli normativi il livello complessivo dell'indebitamento a livello regionale.

3. In questo senso, l'approfondimento istruttorio ha evidenziato la circostanza che il Comune ha utilizzato l'avanzo di amministrazione per estinzione anticipata dei mutui: e purtuttavia una parte dell'avanzo è stata utilizzata per finanziare spesa corrente per un importo pari a € 47.321,49. A tal proposito, alla richiesta istruttoria della Sezione, l'Ente ha precisato che in sede di bilancio di previsione 2015/2017, veniva destinata la somma pari ad € 92.700,00 (parte della quota libera/disponibile dell'avanzo di amministrazione 2014) ad alcune spese correnti a carattere non permanente, secondo quanto consentito dall'articolo 187 comma 2 lettera d) del d.lgs. n. 267/2000, mentre a consuntivo, l'utilizzo era stato inferiore, ovvero, € 47.321,49.

Pur tenendo in considerazione quanto specificato dall'Amministrazione, la Sezione rileva lo sfioramento del parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 1: valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento (6,08%) rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).

Sul punto, occorre rilevare che la violazione degli equilibri di parte corrente deriva dalla scelta di applicaree avanzo disponibile per l'estinzione anticipata di prestiti per € 1.098.581,00: di cui la Sezione esprime quindi una valutazione positiva, proprio per l'azione del Comune volta alla diminuzione della componente dell'indebitamento, che ha ossequiato le indicazioni fornite dalla delibera n.55/2017/PRSE relativa al precedente ciclo di bilancio.

4. La necessità di un puntuale rispetto dei principi contenuti nell'armonizzazione contabile, funzionali alla tenuta degli equilibri di bilancio presidiati dall'art. 81 Cost, richiede peraltro, ad avviso della Sezione, una particolare attenzione da parte del Comune.

Emerge infatti dall'esame svolto nel corso dell'istruttoria che il Comune non ha operato alcun accantonamento, a rendiconto 2015, di somme al fondo contenziosi, come peraltro già avvenuto per l'esercizio precedente e pur nella pendenza di un notevole numero di cause, già elencate dall'Ente nella nota di risposta a questa Sezione prot. 12433 del 7 giugno 2016, integrata con successiva nota prot. 20358 del 21 settembre 2016.

In proposito, il Dirigente dell'Area di staff di programmazione – Settore affari generali – Servizio legale/contratti, con nota del 23/11/2017 ha relazionato circa gli aumenti effettuati sul fondo rischi anche su indicazione del collegio dei revisori, precisando che attualmente risultano stanziati al fondo rischi contenzioso: € 55.000,00 a titolo di accantonamento sul risultato di amministrazione 2016, ed € 56.000,00 a bilancio di previsione 2017 (di cui € 40.000,00 come stanziamento iniziale ed € 16.000,00 in occasione dell'assestamento effettuato a luglio 2017) per un totale pari ad € 111.000,00. Inoltre, gli accantonamenti al citato fondo rischi, sarebbero avvenuti in occasione del rendiconto 2016 e 2017.

La Sezione, prende atto di quanto affermato dall'Ente in ordine all'avvenuto accantonamento di somme al fondo rischi contenziosi in occasione del rendiconto 2016 e a bilancio 2017, ma vuole qui ribadire e raccomandare la doverosità della istituzione del fondo rischi, in quanto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 – disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili – prevede, tra l'altro, la costituzione di un apposito fondo per far fronte ad oneri derivanti da sentenza. Vengono sostanzialmente indicate due ipotesi sulle quali fondare la costituzione di tale fondo: – quando a seguito di contenzioso l'ente abbia una “significativa probabilità di soccombere”; – quando a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva l'ente sia condannato al “pagamento di spese”.

A tale proposito si rinvia all'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” che al punto 9.2 stabilisce che *“il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: ... 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)”*. In particolare circa il Fondo spese legali va richiamato quanto stabilito nei medesimi Principi Contabili al punto 5.2 lettera h: *“In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo*

contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti".

La Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 9/2016/Inpr ha sottolineato a tale proposito che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria introduce come fondo rischi nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese.

Il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale possa essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. L'organo di revisione dell'ente deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti. Resta fermo l'obbligo di accantonare, nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente.

Anche nel caso del "fondo contenziosi" è richiesto, pertanto, un monitoraggio costante della sua formazione e della relativa adeguatezza per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio.

È accertato infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL). La nota integrativa allegata al bilancio, deve, anche nel caso del "fondo contenziosi", curare particolarmente l'indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al "fondo rischi" e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l'ente.

Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l'incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell'ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso".

Più recentemente la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/Inpr contenente "Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha peraltro sottolineato: *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di*



soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza”.

A tal fine, anche in relazione alle risultanze istruttorie, diviene assolutamente necessario accantonare le somme relative ai fini della costituzione del fondo rischi, sia per la significativa probabilità di soccombere, che, a maggior ragione, per l'esistenza di sentenze non definitive e non esecutive in cui l'ente sia condannato al pagamento di spese. Ciò in quanto, la finalità è infatti quella di non fare trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie: la finalità è quella di preservare gli equilibri di bilancio, e richiederà quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; l'entità del contenzioso dovrà essere nel contempo specificamente monitorato dall'Organo di Revisione e contenuto nella relazione allegata ai documenti programmatori, secondo quanto indicato dalla citata delibera di Sezione Autonomie n. 14/2017/Inpr.

5. Un ulteriore profilo di criticità che deriva dalla non corretta applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile concerne le quote vincolate/destinate agli investimenti. Nel corso dell'istruttoria venivano chiesti chiarimenti puntuali al fine di consentire la verifica del mantenimento dei vincoli di destinazione delle entrate, che in sede di riaccertamento straordinario erano stati quantificati in € 1.964.863,35 (di cui solo € 38.129,97 risulta siano state utilizzate nel corso del 2015 per le spese in conto capitale), dei vincoli derivanti dall'eliminazione di residui passivi di parte capitale per € 48.705,80 in occasione del riaccertamento ordinario (punto 1.2.7.1) e dei vincoli derivanti dall'eccedenza di parte capitale che al 31/12/2015 era pari a € 396.319,12

L'Amministrazione, in particolare con riferimento ai vincoli/destinazioni ad investimenti a rendiconto 2015, a seguito di ulteriore richiesta informale della Sezione, ha inoltrato una tabella riportante *“l'elenco delle somme del titolo II della spesa che a fine 2015 costituivano il Fondo Pluriennale Vincolato e che, pur non essendo tecnicamente impegnate né impegnabili, vanno ad aggiungersi ai 38.129,97 impegnati e già comunicati a codesta Sezione Regionale di Controllo”, precisando che “nel corso del 2016 sono stati utilizzati solamente 31.240,23 € di avanzo per spesa corrente. La somma pari ad € 1.043.779,74 veniva invece destinata ad una importante operazione di riduzione dello stock di debito residuo del leasing immobiliare in essere mentre la restante parte veniva destinata a spesa in conto capitale. Si evidenzia, da ultimo, un punto che si reputa fondamentale: i vincoli di cui trattasi sono stati, in forma prevalente, formalmente attribuiti dall'Ente, che ha facoltà di modificarli mediante apposita deliberazione di competenza del consiglio comunale”.*

Le osservazioni e la documentazione prodotta dall'Ente, tuttavia, non hanno permesso di superare le perplessità emerse nel corso dell'istruttoria, in particolare relativamente



alla destinazione del saldo positivo di parte capitale, pari a € 748.319,99 derivante dalla gestione 2015.

A tal proposito si richiama il punto 5.4 dell' Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, che stabilisce quanto segue: *"Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata"*.

Si richiama pertanto il Comune al puntuale rispetto delle regole più sopra ricordate, sottolineando che dovranno essere vincolate o destinate nella corrispondente quota del risultato di amministrazione le spese di investimento non impegnate (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) a fronte di entrate esigibili.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018 del Comune di Negrar:

RICHIAMA il Comune di Negrar all'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dall'art. 81 Cost., sono vulnerati;

ACCERTA il superamento dei parametri di deficitarietà n. 1 e 7;

ACCERTA il mancato accantonamento del fondo contenzioso;

ACCERTA peraltro il comportamento virtuoso del comune che ha utilizzato avanzo di amministrazione per € 1.098.581,00 per estinzione anticipata del debito;

RACCOMANDA, in conformità a quanto previsto dal principio contabile virtù di quanto stabilito dai principi contabili di vincolare o destinare nella corrispondente quota del risultato di amministrazione le spese di investimento non impegnate (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) a fronte di entrate esigibili.

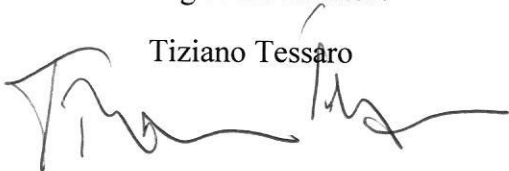
Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Negrar.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 08/05/2018.

Il Magistrato Relatore

Tiziano Tessaro



Il Presidente f.f.

Maria Laura Prislei



Depositata in Segreteria il **27 SET. 2018**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

